

## STATUTO DELLA FONDAZIONE

### **“DUCA ROBERTO FERRETTI DI CASTELFERRETTO”**

#### **Titolo I**

##### **Costituzione della Fondazione e sede.**

#### **Art. 1**

##### **Fondazione.**

1. È eretta per volontà del Duca Roberto Ferretti di Castelferretto la Fondazione denominata «*Fondazione Roberto Ferretti di Castelferretto*», con sede in Castelfidardo, Colle Oro Selva, Via della Battaglia, n° 32, di seguito denominata Fondazione.
2. La Fondazione è organizzazione senza scopo di lucro, dotata di proprio patrimonio per volontà del Fondatore ed orientata al perseguimento degli scopi statutari appresso spiegati.

#### **Titolo II**

##### **Scopo, Beneficiari e Patrimonio.**

#### **Art. 2**

##### **Scopo**

1. La Fondazione ha lo scopo di tutelare, divulgare, ampliare nell'ambito della Regione Marche, il patrimonio socio-culturale dell'area della battaglia di Castelfidardo del 18 settembre 1860.
2. In particolare la Fondazione ha lo scopo di promuovere in proprio o collaborando con altre istituzioni, iniziative scientifiche, ecologiche, botaniche, geologiche, artistiche e culturali che contemplino anche l'arte in ogni sua espressione per tutelare, divulgare ed ampliare il patrimonio socioculturale dell'area della battaglia di Castelfidardo, perseguendo la creazione di un'area multidisciplinare denominata «*Area della Battaglia di Castelfidardo*», nella cui planimetria, allegata al presente Statuto, è evidenziato il primo nucleo iniziale. Tali

iniziative saranno di completamento alle istituzioni, nella riscoperta e nella ricerca di attività che interessino la natura, la cultura e l'uomo, e che possano migliorare la qualità della vita e proporre nuove forme di lavoro per i giovani.

### **Art. 3**

#### **Mancato raggiungimento dello scopo e devoluzione del patrimonio.**

1. Nel caso in cui la Fondazione non potesse più raggiungere o perseguire lo scopo statutario sopra descritto, per mancanza di fondi o per qualsiasi altro motivo, accertato con apposito verbale e successiva deliberazione di avvio delle procedure di estinzione del Consiglio di Amministrazione, la Fondazione verrà estinta e posta in liquidazione. Tutto il patrimonio a quella data verrà devoluto all'Associazione Italia Nostra o, in caso di rifiuto di quest'ultima, al F.A.I. (Fondo Ambiente Italiano).
2. Al fine di assicurare quanto più possibile l'unitarietà del complesso patrimoniale e la conseguente salvaguardia della volontà originaria del Fondatore, tale devoluzione avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà il patrimonio a quella data con la materiale consegna in natura di tutti i beni mobili e immobili che lo compongono ivi incluso quanto ricevuto in forza di donazioni, disposizioni testamentarie e qualsivoglia altro atto di liberalità.
3. Le donazioni o conferimenti effettuati da soggetti diversi dal Fondatore seguiranno le sorti previste dai singoli atti di donazione o conferimento.

### **Art. 4**

#### **Beneficiari della Fondazione**

1. Beneficiari della Fondazione, per volontà e scelta originaria del Fondatore, sono tutti coloro che desiderano conoscere ed avvicinare il patrimonio socio-culturale dell'area della battaglia di Castelfidardo ed i valori storici, scientifici ed artistici ad esso sottesi.
2. Le concrete modalità di fruizione del patrimonio culturale della Fondazione verranno specificamente regolamentate nel contesto delle iniziative della Fondazione stessa.

## **Art. 5**

### **Rappresentanti dei Beneficiari.**

1. Al fine di meglio perseguire gli scopi statutari, il Fondatore indica e designa quali esponenti e custodi degli interessi dei Beneficiari i seguenti soggetti:

- il Comune di Castelfidardo;
- la Provincia di Ancona;
- la Fondazione della Cassa di Risparmio di Loreto;
- l'Associazione Italia Nostra;

i quali, in sede di atto pubblico di fondazione e connesso atto di dotazione patrimoniale, hanno accettato tale indicazione e designazione, assumendo, ai fini del presente statuto, la qualità e lo status di «*Rappresentanti dei Beneficiari*», così di seguito denominati, nonché i relativi diritti ed obblighi nel medesimo statuto previsti.

2. Nuovi ed ulteriori Rappresentanti dei Beneficiari potranno essere individuati e successivamente cooptati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, su iniziativa dello stesso Consiglio ovvero su proposta della Assemblea Generale della Fondazione.

## **Art. 6**

### **Diritti ed obblighi dei Rappresentanti dei Beneficiari.**

1. I Rappresentanti dei Beneficiari hanno diritto di indicare e designare alla carica di Amministratori della fondazione personalità di notoria indipendenza e autorevolezza nonché alta professionalità. A tal fine, ogni Rappresentante dei Beneficiari indica e designa per la carica di Consigliere di Amministrazione un nominativo rispondente ai requisiti predetti.

2. I Rappresentanti dei Beneficiari hanno, altresì, diritto di formulare proposte generali di indirizzo e programma per l'attività della Fondazione nella prospettiva del corretto ed effettivo perseguimento dello scopo statutario. A tal fine ogni Rappresentante dei

Beneficiari sottopone alla discussione dell'Assemblea Generale della Fondazione la propria proposta di indirizzo e programma.

3. I Rappresentanti dei Beneficiari sono tenuti a concorrere direttamente al sostegno economico e finanziario della Fondazione attraverso apporti di patrimonio ovvero versamenti correnti ovvero ancora prestazioni di servizi, come stabilito dall'atto di fondazione. La misura, i termini e le modalità di apporti o versamenti ovvero ancora prestazioni di servizi, vengono annualmente convenuti tra i singoli Rappresentanti dei Beneficiari ed il Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo.

#### **Art. 7**

##### **Patrimonio.**

1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dal complesso dei beni mobili e immobili, ivi incluse le disponibilità di somme di denaro, descritti e precisati dall'atto di costituzione e dal connesso atto di dotazione patrimoniale di cui il presente Statuto costituisce parte integrale.
2. Tale dotazione patrimoniale è vincolata, per volontà e scelta originaria del Fondatore, al perseguimento degli scopi statutari della Fondazione.
3. Il patrimonio della Fondazione potrà essere aumentato ed alimentato con donazioni, legati, versamenti di liberalità ed altre erogazione di quanti, persone fisiche e giuridiche, comitati ed associazioni, enti di varia natura, abbiano desiderio e volontà di potenziare la benefica istituzione.
4. Specifica fonte di incremento patrimoniale nonché di costante sostegno economico e finanziario è costituita dagli apporti di patrimonio e dai versamenti correnti a cui sono tenuti i Rappresentanti dei Beneficiari, ai sensi dell'ultimo comma del precedente Art. 6.
5. Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento delle rendite e dei finanziamenti nel modo che riterrà più opportuno e redditizio.

### **Titolo III**

#### **Organi della Fondazione: struttura, attribuzioni e funzionamento.**

##### **Art. 8**

##### **Organi della Fondazione.**

1. Sono organi della Fondazione:
  - l'Assemblea Generale;
  - il Consiglio di Amministrazione;
  - l'Ufficio Esecutivo;
  - il Presidente;
  - il Collegio Sindacale, qualora l'Assemblea Generale ne decida l'attivazione.
2. Struttura, attribuzioni e funzionamento degli organi della Fondazione sono disciplinati dalle disposizioni che seguono.

##### **Art. 9**

##### **Assemblea generale della Fondazione.**

1. L'Assemblea Generale della Fondazione è composta dal Fondatore, sua vita natural durante, e dai Rappresentanti dei Beneficiari di cui ai commi 1° e 2° dell'Art. 5 del presente Statuto, i quali partecipano in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore ovvero di delegati di questi ultimi, nonché dal Presidente dell'Assemblea Generale della Fondazione, qualora, quest'ultimo non coincida con la persona del Fondatore come di seguito espressamente disciplinato e previsto. È altresì componente dell'Assemblea Generale della fondazione, il Sig. Domenico Vincenzo Binci, per volontà e scelta originaria del Fondatore.
2. L'Assemblea Generale della Fondazione è sede ufficiale di confronto delle opinioni e delle volontà dei singoli Rappresentanti dei beneficiari da cui scaturiscono le proposte di indirizzo per l'attività della Fondazione nonché gli altri atti attribuiti dal presente Statuto ai Rappresentanti dei Beneficiari.

**3.** L'Assemblea Generale della Fondazione è titolare delle seguenti attribuzioni:

- formula, nei confronti degli altri organi della Fondazione, le proposte generali di indirizzo e programma per l'attività della Fondazione medesima, l'esito di apposita sessione di dibattito da tenersi annualmente almeno due mesi prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio preventivo;
- formula, nei confronti del Consiglio di Amministrazione, le proposte di cooptazione di eventuali ulteriori soggetti a cui attribuire la qualità di Rappresentanti dei beneficiari.
- nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione le personalità indicate e designate dai singoli Rappresentanti dei Beneficiari secondo la previsione del comma 6° del precedente Art. 6 del presente Statuto;
- decide l'attivazione del Collegio Sindacale della Fondazione previsto dal presente Statuto e ne nomina i componenti effettivi e supplenti nonché il loro Presidente;
- nomina gli Addetti all'Ufficio Esecutivo della Fondazione scegliendo tra personalità di comprovata moralità e capacità;
- concorda con il Consiglio di Amministrazione la misura, i termini e le modalità degli apporti patrimoniali o dei versamenti correnti annuali dei singoli Rappresentanti dei Beneficiari.
- propone le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e da inoltrare al successivo controllo dell'Autorità pubblica;
- disciplina, con proprio atto regolamentare, l'organizzazione ed il funzionamento dei lavori assembleari.

**4.** Nelle attribuzioni di cui al comma precedente l'Assemblea Generale provvede con atti che assumono la veste di proprie deliberazioni. Ogni altro atto adottato ed indirizzato al Consiglio di Amministrazione assume la veste ed il tenore di Raccomandazione

dell'Assemblea Generale della Fondazione nei confronti del Consiglio di Amministrazione medesimo.

5. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente, il quale, in caso di impedimento può delegare le proprie funzioni ad altro componente dell'Assemblea. La carica di Presidente dell'Assemblea Generale della Fondazione è ricoperta dal Fondatore, sua vita natural durante, altrimenti il Presidente dell'Assemblea Generale della Fondazione è personalità di riconosciuta autorevolezza e indipendenza eletta da parte della medesima Assemblea Generale con scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In quest'ultimo caso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione partecipa ai lavori dell'Assemblea Generale come componente senza diritto di voto.

#### **Art. 10**

##### **Funzionamento dell'Assemblea Generale della Fondazione.**

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente ovvero da suo delegato.
2. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno la metà dei componenti. In seconda convocazione quando sono presenti o rappresentanti almeno un terzo dei componenti.
3. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario del Consiglio di Amministrazione che funge anche da Segretario dell'Assemblea.
4. L'Assemblea assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti, salvo quelle relative alle proposte di cooptazione di nuovi ed ulteriori soggetti quali Rappresentanti dei Beneficiari e quelle relative alle proposte modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e da inoltrare al successivo controllo dell'Autorità pubblica. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.
5. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta per iscritto da uno o più dei Rappresentanti dei Beneficiari, in tal caso la seduta dovrà svolgersi non oltre trenta giorni dal ricevimento della domanda.

6. Gli avvisi di convocazione, recanti l'indicazione dell'ordine del giorno, dovranno essere spediti (anche via fax) almeno dieci giorni prima della riunione.

## **Art. 11**

### **Consiglio di Amministrazione della Fondazione.**

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composta dal Fondatore, sua vita natural durante, e dalle personalità indicate e designate alla carica di Consiglieri di Amministrazione dai Rappresentanti dei Beneficiari di cui ai commi 1° e 2° dell'Art. 5 del presente Statuto. Sono altresì componenti del Consiglio di Amministrazione, per volontà e scelta originaria del Fondatore:
  - il Sovrintendente Scientifico del Civico Museo Risorgimentale della Battaglia di Castelfidardo;
  - un docente di ruolo afferente al Dipartimento di Botanica ed Ecologia dell'Università degli Studi di Camerino appositamente designato dal medesimo Dipartimento e della cui designazione prenderà atto il Consiglio di Amministrazione;
  - un esponente del ceto nobiliare delle Marche appositamente designato dal Fondatore, sua vita natural durante, e della cui designazione prenderà atto il Consiglio di Amministrazione;
  - il Sig. Domenico Vincenzo Binci, sua vita natural durante.
2. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è organo centrale e fondamentale della Fondazione, in quanto preposto all'esecuzione ed attuazione della volontà della Fondazione, così come espressa e storicamente manifestata nell'atto di fondazione. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Consiglio di Amministrazione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, essendo soggetto solamente ai vincoli della Legge nonché del presente Statuto e dell'atto di Fondazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è titolare delle seguenti attribuzioni:

- stabilisce gli indirizzi programmatici dell'attività della Fondazione, considerando, comunque, le proposte in materia formulate dell'Assemblea Generale;
- elabora i piani e le strategie per la realizzazione degli indirizzi programmatici;
- delibera la scelta di ogni più opportuna iniziativa e misura organizzativa o funzionale per la realizzazione degli indirizzi programmatici;
- redige ed approva i regolamenti per l'attività e l'organizzazione delle strutture della Fondazione nel perseguimento delle finalità statutarie;
- nomina il proprio Segretario, da impegnare altresì quale Segretario dell'Assemblea, e conferisce incarichi esterni ed interni;
- istituisce servizi ed uffici nell'ambito del presente assetto delle attribuzioni tra gli organi della Fondazione;
- istituisce organismi e strutture interne nonché appronta mezzi strumentali;
- approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo entro i termini stabiliti.
- delibera iniziative, assunzioni di impegni, obbligazioni, spese e quant'altro inerente le attività della Fondazione;
- delibera iniziative che contribuiscono alla divulgazione ed ampliamento del patrimonio culturale e patrimoniale della Fondazione e dell'Area della Battaglia di Castelfidardo;
- delibera la cooptazione di nuovi ed ulteriori Rappresentanti dei Beneficiari, su propria iniziativa o su proposta dell'Assemblea Generale, stabilendo contestualmente l'apporto patrimoniale o il versamento iniziale ovvero ancora la prestazione di servizi da parte dei cooptati;
- concorda con l'Assemblea Generale e successivamente delibera la misura, i termini e le modalità degli apporti patrimoniali o dei versamenti correnti annuali ovvero ancora delle prestazioni dei servizi da parte dei singoli Rappresentanti dei Beneficiari;

- approva le proposte di modifica dello Statuto deliberate dall'Assemblea Generale della Fondazione da sottoporre all'esame dell'Autorità pubblica.
4. La carica di Presidente del consiglio di Amministrazione della Fondazione è ricoperta dal Fondatore, sua vita natural durante, altrimenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione è eletto dal Consiglio medesimo in seno ai propri componenti con scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti stessi.

#### **Art. 12**

##### **Incompatibilità e decadenze dei Consiglieri di Amministrazione.**

1. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione, le persone contro le quali vi siano pendenze penali in corso che possono arrecare danno alla onorabilità della Fondazione.
2. Sono dichiarati decaduti coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione, nonché coloro che non adempiono puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la fondazione, fatta salva la responsabilità di questi ultimi per inosservanza degli obblighi di diligenza del mandatario. L'eventuale azione di responsabilità è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentita l'Assemblea Generale.
3. La decadenza è deliberata dal C.d.A..
4. La qualità di componente del Consiglio di Amministrazione cessa a seguito di dimissioni, con effetto dalla data del ricevimento della relativa comunicazione scritta.
5. La qualità di componente del Consiglio di Amministrazione cessa, inoltre, a seguito di decesso nel caso in cui esso sia una persona fisica.
6. La qualità di componente del Consiglio di Amministrazione non è trasmissibile.

#### **Art.13**

##### **Ufficio Esecutivo della Fondazione.**

1. L'Ufficio Esecutivo della Fondazione è composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dalle tre personalità nominate alla carica di sottoposto per l'attività di

ordinaria gestione ed amministrazione della Fondazione nonché per la attuazione operativa delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Quest'ultimo, con proprio atto deliberativo e nei limiti della presente previsione statutaria, può procedere alla ricognizione delle singole funzioni spettanti all'Ufficio Esecutivo ai fini di organizzazione interna. Nello svolgimento delle proprie attribuzioni, l'Ufficio Esecutivo della Fondazione può avvalersi di esperti esterni ai quali verranno riconosciuti i rimborsi e le parcelle dovute per il loro incarico.

#### **Art. 14**

##### **Funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dell'Ufficio Esecutivo della Fondazione.**

1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Ufficio Esecutivo della Fondazione sono valide se è presente la maggioranza dei loro componenti compreso il Presidente.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta a votazione palese, salvo quelle relative alle approvazioni delle proposte di modifica dello Statuto deliberate dall'Assemblea Generale della Fondazione, per le quali sono richiesti i voti favorevoli dei due terzi dei componenti.
3. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o del suo delegato.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Ufficio Esecutivo della Fondazione durano in carica per cinque anni e possono essere confermati.

#### **Art. 15**

##### **Presidenza della Fondazione e legale rappresentanza.**

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è Presidente della Fondazione ed in tale veste assume la legale rappresentanza della Fondazione medesima di fronte ai terzi e in giudizio.
2. Il Presidente della Fondazione è titolare delle seguenti attribuzioni:

- convoca l'Assemblea Generale della Fondazione, qualora ne rivesta la Presidenza, fatto salvo quanto previsto dal secondo al terzo periodo del comma 5° dell'Art. 9 del presente Statuto;
  - convoca il Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta lo ritenga opportuno o necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre componenti del Consiglio stesso;
  - sottoscrive gli atti e quanto occorra per l'attuazione dei deliberati del Consiglio di Amministrazione;
  - sorveglia l'andamento della Fondazione;
  - cura l'osservanza dello Statuto e ne propone modifiche quando di rendano necessarie;
  - provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed ai rapporti con le Autorità pubbliche di controllo e vigilanza;
  - adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendone al Consiglio di Amministrazione in successiva riunione per la ratifica.
3. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente della Fondazione si avvale dell'ufficio Esecutivo della Fondazione.

#### **Art. 16**

##### **Collegio sindacale.**

1. Il Collegio Sindacale, qualora ne venga decisa l'attivazione da parte dell'Assemblea Generale della Fondazione, è composto da tre componenti attivi, tra i quali il Presidente del Collegio stesso, e sue supplenti, scelti tra gli iscritti all'Albo Professionale dei Revisori, i quali durano in carica per cinque anni e possono essere confermati.
2. Il Collegio sindacale controlla l'amministrazione della Fondazione, vigila sull'osservanza della Legge e delle norme statutarie, accerta la regolare tenuta della contabilità, la

corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. A fine di ogni esercizio ed entro il mese di marzo successivo, presenta al Consiglio di Amministrazione:

- apposita relazione sull'andamento economico e finanziario della Fondazione e sul bilancio redatto dal Consiglio di Amministrazione relativi all'esercizio dell'anno precedente;
  - apposita relazione sull'attività del Collegio, svolta durante l'esercizio predetto.
3. Il Presidente del collegio Sindacale cura la tenuta del libro verbali delle ispezioni periodiche eseguite.
  4. Tutti i verbali devono essere sottoscritti dal Presidente medesimo e da almeno un altro dei componenti del Collegio.

#### **Titolo IV**

##### **Esercizi finanziari e bilanci.**

###### **Art. 17**

##### **Esercizi finanziari ed approvazione dei bilanci.**

1. Gli esercizi finanziari hanno inizio il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno
2. Il bilancio preventivo della Fondazione è approvato entro il mese di ottobre di ogni anno mentre è approvato entro il mese di marzo successivo quello consuntivo relativo all'anno precedente.

#### **Titolo V**

##### **Norme finali:**

##### **clausola arbitrale e rinvio.**

###### **Art. 18**

##### **Clausola arbitrale.**

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all'osservanza del presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua validità ed efficacia, interpretazione ed esecuzione, nonché quelle attinenti allo svolgimento della vita interna della Fondazione e del rapporto tra gli

organi di questa e tra i loro componenti, saranno deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale da nominarsi in conformità al Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale Interprofessionale di Ancona.

2. Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale (Art. 816 e segg. c.p.c.).
3. La sede dell'Arbitrato è stabilita sin d'ora in Ancona.
4. I Rappresentanti dei beneficiari e tutti gli altri componenti degli organi della Fondazione sono tenuti ad accettare espressamente e per iscritto la presente clausola arbitrale all'atto dell'assunzione del proprio status od incarico all'interno della Fondazione, dando atto della conoscenza del Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale Interprofessionale di Ancona, con particolare riferimento alle modalità di designazione degli Arbitri.
5. L'accettazione della presente clausola arbitrale è condizione per l'assunzione di qualsivoglia status, posizione ed incarico previsto dal presente Statuto e dalla volontà del Fondatore.

#### **Art. 19**

##### **Norma di chiusura e di rinvio.**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia agli Artt. 14 e seguenti del Codice Civile nonché alla disciplina normativa applicabile alla materia.